



Città di Pisticci

(Provincia di Matera)

DETERMINAZIONE N.	1
Data di registrazione	05-01-2022

OGGETTO: REVOCA DETERMINAZIONE N. 2 DEL SEGRETARIO GENERALE DEL 02/12/2020 DI INDIZIONE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE DI N. 1 DIRIGENTE FINANZIARIO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI CUI AL CCNL AREA DIRIGENZA DEGLI ENTI DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che: - con determinazione del Segretario Generale n. 2 del 02 dicembre 2020 è stato indetto il “concorso pubblico, per soli esami, finalizzato all’assunzione di n. 1 dirigente finanziario a tempo indeterminato e pieno di cui al CCNL area dirigenza degli enti del comparto funzioni locali”.

- che il relativo bando è stato pubblicizzato nelle forme previste dal vigente Regolamento per le procedure di assunzione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 95 del 4 dicembre 2020;

- che entro le ore 23,59 del giorno 03 gennaio 2021, termine ultimo per la presentazione delle domande, risultarono pervenute n. 20 domande che hanno seguito correttamente la procedura on line, e quindi in possesso della ricevuta comprovante l’avvenuto completo inoltro della domanda di partecipazione;

- che con verbale n. 1 del giorno 08/01/2021 sono stati ammessi n. 20 candidati;

- che l’art. 13, comma 5, del citato bando recita: “Il presente bando non determina il diritto all’assunzione, né vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale che, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio e senza che i candidati possano sollevare obiezioni o vantare diritti o pretese di sorta, si riserva la facoltà di modificare, riaprire o prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande, nonché di modificare, sospendere o revocare il presente bando per motivi di pubblico interesse o in relazione a eventuali nuove disposizioni normative che pongano vincoli in tema di contenimento alla spesa del personale o che dispongano limiti in ordine alle procedure di assunzione. Le assunzioni sono in ogni caso espressamente subordinate al rispetto dei vincoli di spesa e sostenibilità finanziaria imposti dalla disposizioni di legge in materia di personale ed alla presenza della necessaria copertura finanziaria alla data dell’assunzione”;

Letta la premessa del bando consistente in : “La partecipazione al presente bando di concorso comporta l’accettazione implicita ed incondizionata di tutte le prescrizioni ivi indicate e delle vigenti disposizioni contenute nei regolamenti e negli atti amministrativi del Comune di Pisticci”;

CONSIDERATA la giurisprudenza consolidata che, in modo uniforme e pacifico, ritiene l'autotutela espressione del potere discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato tenendo conto in particolare dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione (Cons. Stato, Sez. V, 12 febbraio 2010, n. 743, Sez. IV 28 gennaio 2010, n. 363).

- che, l'Amministrazione Comunale ha dettato con deliberazione di Giunta comunale n. 166 del 30/12/2021 alcuni indirizzi al responsabile del personale; Richiamato l'art. 97 Cost., il quale sancisce che "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione".

Dato atto che la norma costituzionale (art 97 Cost.) costituisce il fondamento e, al tempo stesso, il substrato costituzionale del potere di autotutela, finalizzato al più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale;

Richiamato l'art. 21 quinquies della L. 241/1990 che nella prima parte prevede che "per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge";

Dato atto, quindi, che con tale disposizione il legislatore ha accolto l'indirizzo interpretativo che ammetteva la c.d. revoca per mutata valutazione soggettiva dell'interesse pubblico, sia la revoca per c.d. sopravvenienza;

Ribadito che per costante giurisprudenza e dottrina la Pubblica Amministrazione ha la più ampia discrezionalità nella scelta relativa all'adozione dell'atto di revoca tale da legittimare un possibile ripensamento dell'interesse pubblico inizialmente individuato (Consiglio di Stato, Sezione III, sent. Num. 4554 del 01.08.2011; Tar Puglia, Sezione III di Lecce, sentenza 25 gennaio 2012, n. 139);

Dato atto che le amministrazioni pubbliche possono motivatamente revocare le procedure concorsuali che hanno già indetto, non esistendo un diritto di coloro che hanno presentato domanda al completamento di tali procedure;

Considerato che l'interesse pubblico, di rilevanza costituzionale, alla buona organizzazione degli uffici pubblici in modo che siano garantiti il buon andamento e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, rivalutato anche alla luce delle nuove normative, porta a ritenere non perfettamente in linea con i criteri del regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi i "Requisiti specifici" indicati nel bando (art. 2, lettera B) approvato con la determinazione dirigenziale n. 2 del 02/12/2020;

Ritenuto, quindi, che il provvedimento di autotutela di annullamento non lede posizioni giuridiche qualificate, essendo l'interesse dei potenziali partecipanti recessivo, rispetto al prevalente e rivalutato interesse pubblico teso al legittimo espletamento della procedura ex art 110 TUEL 267/2000 ed alla gestione efficiente ed economicamente efficace della P.A.;

Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale in caso di annullamento o revoca di un bando di concorso, stante la natura di atto amministrativo generale dello stesso, non è nemmeno richiesta la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, comma 1, L. 241/1990 (Consiglio di Stato, Sezione III, sent. Num. 4554 del 01.08.2011);

DETERMINA

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di revocare la determinazione del Segretario Generale n. 2 del 02/12/2020 di indizione del “concorso pubblico, per soli esami, finalizzato all’assunzione di n. 1 dirigente finanziario a tempo indeterminato e pieno di cui al CCNL area dirigenza degli enti del comparto funzioni locali”, per le motivazioni tutte esplicitate in premessa;
3. di dare atto che il provvedimento di revoca ha efficacia ex nunc a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE
Stolfi Angela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la determinazione suindicata è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Pisticci con il numero 94 dal 05-01-2022 al 20-01-2022.

Pisticci, 05/01/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
*** Stolfi Angela**

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale informatico, per uso amministrativo.

Pisticci, 05/01/2022
